

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Ristori bis: nuovi coefficienti e rischio caos per il calcolo degli indennizzi - pag. 2
- Provvedimenti giurisdizionali digitali anche per il processo tributario telematico - pag. 4
- Le regole sul rifiuto delle fatture PA lasciano ancora irrisolti alcuni problemi - pag. 6
- Superammortamento: come compilare il modello Redditi SC 2020 - pag. 8
- Contributi a fondo perduto per un miliardo di euro accreditati a 211.000 imprese - pag. 11

LAVORO E PREVIDENZA

- Pensione di garanzia e valorizzazione della formazione: le proposte per i giovani - pag. 12
- Cassa integrazione. Platea dei lavoratori e termini di invio: le novità del decreto Ristori bis - pag. 14
- Io Lavoro e Incentivo occupazione giovani: quanto risparmia il datore di lavoro? - pag. 16

FINANZIAMENTI

- Resto al Sud: quanto conviene avviare una nuova impresa o un'attività professionale? - pag. 19

IMPRESA

- Controllo di gestione e crisi da Covid-19: qual è il ruolo del CFO - pag. 22
- Esportatore autorizzato: attenzione a come si rilascia l'attestazione di origine delle merci - pag. 24

IN EVIDENZA

Cassa integrazione. Platea dei lavoratori e termini di invio: le novità del decreto Ristori bis

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro

In arrivo due importanti novità per la Cassa integrazione con causale COVID-19. A prevederle è il decreto Ristori bis, approvato dal Consiglio dei Ministri e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto legge estende, infatti, il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche ai lavoratori in forza al 29 ottobre 2020. Un'altra modifica riguarda la rimessione nei termini prevista dal decreto Ristori. La nuova formulazione prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Il nuovo decreto-legge cd. **Ristori COVID-19** a seguito delle ultime misure restrittive previste dal **DPCM 3 novembre 2020**.

2020, prevede ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da

Tra le novità previste, il decreto legge in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale apporta alcune modifiche ai nuovi trattamenti di integrazione salariale



Ristori bis: nuovi coefficienti e rischio caos per il calcolo degli indennizzi

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Il decreto Ristori bis non risolve una serie di perplessità rispetto al procedimento di conciliazione tra l'andamento cronometrico delle regioni e il calcolo dei contributi a fondo perduto. Il meccanismo degli aiuti non si configura sicuramente come un argomento semplice, anzi, la sua complessità cresce all'aumentare del sovrapporsi di norme che si susseguono nella tormentata rincorsa alla pandemia economica. L'assenza di ulteriori approfondimenti, rispetto a quanto previsto nel decreto Ristori bis, potrebbe generare il caos: l'istanza per la richiesta degli indennizzi si basa, infatti, su un domino di norme che prende corpo dal decreto Rilancio con coefficienti di riferimento via via crescenti, mentre la classificazione delle aree di rischio varierà, con autonomo decreto del Ministro della Salute.

Il nuovo **decreto Ristori bis**, approvato dall'Esecutivo, si incastra sull'impianto del primo decreto Ristori (probabile che i due decreti vengano accorpati in un'unica legge di conversione) che a sua volta fa riferimento agli aiuti introdotti a maggio con il decreto Rilancio. Alcuni aggiornamenti sui coefficienti di ristoro coinvolgono l'intero territorio nazionale (è il caso, ad esempio, dei centri commerciali,



Fisco

In attesa della pubblicazione in G.U.

Ristori bis: nuovi coefficienti e rischio caos per il calcolo degli indennizzi

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Il decreto Ristori bis non risolve una serie di perplessità rispetto al procedimento di conciliazione tra l'andamento cromatico delle regioni e il calcolo dei contributi a fondo perduto. Il meccanismo degli aiuti non si configura sicuramente come un argomento semplice, anzi, la sua complessità cresce all'aumentare del sovrapporsi di norme che si susseguono nella tormentata rincorsa alla pandemia economica. L'assenza di ulteriori approfondimenti, rispetto a quanto previsto nel decreto Ristori bis, potrebbe generare il caos: l'istanza per la richiesta degli indennizzi si basa, infatti, su un domino di norme che prende corpo dal decreto Rilancio con coefficienti di riferimento via via crescenti, mentre la classificazione delle aree di rischio varierà, con autonomo decreto del Ministro della Salute.

Il nuovo **decreto Ristori bis**, approvato dall'Esecutivo, si incastra sull'impianto del primo decreto Ristori (probabile che i due decreti vengano accorpati in un'unica legge di conversione) che a sua volta fa riferimento agli aiuti introdotti a maggio con il decreto Rilancio. Alcuni aggiornamenti sui coefficienti di ristoro coinvolgono l'intero territorio nazionale (è il caso, ad esempio, dei centri commerciali, per i quali - avendo subito la chiusura nel fine settimana dove si produce un volume consistente del fatturato - viene introdotta un'integrazione suppletiva pari al 30% dell'indennizzo prevista dal decreto Rilancio). Per le nuove istanze, comprese quelle degli esercenti con fatturati annui superiori a 5 milioni, il **parametro del 30%** sarà applicato al valore del fondo perduto determinato secondo i criteri fissati dal D.L. n. 34/2020.

La nuova lista di codici ATECO, allegata al Ristori bis, include i negozi (dall'abbigliamento agli elettrodomestici fino ai sexy shop), gli ambulanti, gli estetisti e gli altri servizi alla persona (compresi piercing e tatuaggi), i servizi per gli animali (canili, toelettatura) e le agenzie matrimoniali.

Il primo allegato al decreto, aggiornando la platea dei beneficiari, recupera alcune delle attività in precedenza dimenticate. Viene attribuito un **coefficiente del 100%** rispetto a quanto incassato in primavera, ad esempio, ai bus turistici, trasporti lagunari, corsi di danza, lavanderie industriali, negozi di bomboniere, fotoreporter, traduttori e pirotecnici; beneficeranno di un **ristoro pari al 50%** il comparto della ristorazione senza somministrazione (rosticcerie e pizzerie al taglio) e gli internet point; il **coefficiente al 200%** è riservato alle guide alpine, musei, biblioteche, monumenti e anche orti botanici e zoo. Il Ristori Bis prevede un **contributo raddoppiato**, rispetto alla misura estiva, per **57 nuove categorie** che hanno subito le

maggiori restrizioni perché operanti nelle "zone rosse". Il ristoro passa, quindi, dal 150% al 200%, ad esempio, per bar, pasticcerie e gelaterie attive in zone ad alto rischio (rossa e arancione).

I professionisti restano esclusi

Si tratta però di una minima parte dei codici ATECO complessivi: la pandemia economica non si limita a colpire i settori "direttamente pregiudicati dalle misure restrittive", ma purtroppo contagia "indirettamente" anche tutto l'indotto che li sostiene ivi compreso quello delle **professioni ordinistiche** che tra l'altro sono esse stesse lo snodo per la concretizzazione delle misure introdotte dall'Esecutivo. Eppure, ancora una volta, **commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro** restano inespugnabilmente **esclusi** dal beneficio dei contributi a fondo perduto.

Leggi anche Commercialisti: dichiarazioni dei redditi al 10 dicembre e contributi a fondo perduto anche ai professionisti

Meccanismi di calcolo degli indennizzi: rischio caos?

Sciolto apparentemente il nodo delle risorse finanziarie con la costituzione del fondo a "coperture variabili" *ex ante*, permangono, tuttavia, una serie di perplessità rispetto al procedimento di conciliazione tra l'andamento cromatico delle regioni e il calcolo degli indennizzi, binomio che non viene esaminato nel nuovo testo del decreto.

Il meccanismo degli aiuti non si configura sicuramente come un argomento semplice, anzi, la sua complessità cresce all'aumentare del sovrapporsi di norme che si susseguono nella tormentata rincorsa alla pandemia economica.

L'art. 1 del Ristori bis afferma che "il contributo viene erogato dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione

di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate"; mentre l'art. 2 asserisce, al comma 1, che "al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 [...], è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che [...] hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute [...]. Rispetto ai meccanismi di calcolo, al comma 2, il decreto si limita a precisare che "con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2".

L'assenza di ulteriori approfondimenti, rispetto a quanto contenuto nel provvedimento, potrebbe generare il **caos**: l'istanza per la richiesta dei ristori si basa, infatti, su un **domino di norme** che prende corpo dal decreto Rilancio con **coefficienti di riferimento via via crescenti**, mentre la **classificazione delle aree** di rischio varierà, con autonomo decreto del Ministro della Salute.

Concretamente ipotizziamo il caso di un potenziale beneficiario, che aveva già presentato l'istanza per l'erogazione di un ristoro e che, peggiorando le condizioni epidemiologiche della sua regione (da zona gialla a rossa), potrebbe essere costretto, con richiesta ancora non evasa, a proporre una **ulteriore domanda** per indennizzi maggiorati, con il rischio che si **accavallino domande** per ristori calcolati con coefficienti distinti,

ma afferenti al medesimo richiedente.

Esempio di calcolo

Poniamo, a titolo esemplificativo, l'ipotesi di ristoratore con volume d'affari inferiore a 400.000 euro e che ha registrato, ad aprile 2020, una contrazione degli incassi pari a 15.000 euro e, quindi, ha ricevuto, in forza del **decreto Rilancio**, un bonifico di 3.000 euro da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il **decreto Ristori**, successivamente, ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto con coefficiente pari al 150% del primo, ovvero 4.500 euro.

Il **decreto Ristori bis**, per gli esercenti soggetti alle nuove restrizioni, incrementa l'indennizzo di un ulteriore 50%. Il ristoro diventa, quindi, complessivamente 6.000 euro.

Il riferimento originario resta la perdita di aprile 2020 sullo stesso mese del 2019, pertanto, le attività imprenditoriali che non hanno registrato una perdita "puntuale" nel mese di aprile 2020 di almeno il 33% potranno beneficiare solo del contributo minimo, calcolato sulla base di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per quelle giuridiche.

Il ristoratore, nell'esemplificazione, matura un **diritto "temporaneo"** all'**extra indennizzo** (incremento del ristoro da 4.500 a 6.000 euro) perché il beneficio è condizionato dalla **permanenza temporalmente indeterminata nelle fasce ad alto rischio**.

È evidente, quindi, che la conciliazione degli indennizzi con il variare dell'andamento delle fasce cromatiche rischia, se non adeguatamente risolta, di creare non pochi problemi operativi che potrebbero addirittura inceppare gli automatismi rallentando l'erogazione dei bonus da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Fisco

Pronte le regole tecniche

Provvedimenti giurisdizionali digitali anche per il processo tributario telematico

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze che detta le regole tecnico-operative applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie relative alla redazione in formato digitale e al deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice, alla redazione del processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione, alla redazione e alla trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice, nonché alla trasmissione dei fascicoli processuali informatici. Le nuove norme entrano in vigore il 1° dicembre 2020 presso la CTP di Roma e la CTR Lazio e il 1° giugno 2021 presso le altre Commissioni tributarie.

È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione dell'art. 3, comma 3, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, preceduto dal parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, espresso lo scorso aprile, e da quelli del Garante per l'Italia Digitale, espressi nel mese di ottobre 2020.

Leggi anche Giustizia tributaria: l'udienza da remoto esiste da due anni. Ma solo sulla carta

La scrivania del giudice

Il decreto prevede l'introduzione della c.d. "scrivania del giudice" (art. 3), vale a dire l'area di lavoro contenente le applicazioni informatiche utili allo svolgimento dell'attività giurisdizionale a cui il giudice accede via web con proprie credenziali.

Nella piattaforma è presente anche un applicativo che realizza l'automazione dell'iter di redazione, approvazione, apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale e deposito in formato PDF/A dei **provvedimenti giurisdizionali digitali (PGD)**.

I provvedimenti giurisdizionali digitali (PGD)

I provvedimenti giurisdizionali digitali (art. 4) sono redatti in **formato PDF/A**, derivante dalla conversione di un documento testuale, senza limiti per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CAD.

L'applicativo PGD permette la **trasmissione** del documento tra l'estensore e il presidente e la relativa **sottoscrizione** con firma elettronica qualificata o firma digitale, l'oscuramento dei dati personali ex art. 53, D.Lgs. n. 196/2003, la trasmissione all'area di lavoro del segretario di sezione i provvedimenti giurisdizionali monocratici o collegiali.

Il deposito dei provvedimenti in formato digitale

Il segretario di sezione, utilizzando le specifiche funzionalità del Sistema Informativo della Giustizia

Tributaria - S.I.Gi.T., **pubblica digitalmente** il provvedimento del giudice con apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale e mediante deposito nel fascicolo processuale informatico (art. 5). Il S.I.Gi.T. attribuisce automaticamente il numero e la data al provvedimento.

Se il deposito del provvedimento giurisdizionale avviene in **formato analogico** per indisponibilità del sistema informatico, il segretario di sezione provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all'originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale.

Il processo verbale di udienza

Il processo verbale di udienza, redatto dal segretario utilizzando le specifiche funzionalità del **S.I.Gi.T.**, viene prodotto in formato PDF/A, sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale e inserito in forma integrale nel fascicolo processuale informatico (art. 6).

Se il processo verbale è redatto in **formato analogico** per indisponibilità del sistema informatico, il segretario di sezione provvede a crearne la copia informatica e attestarne la conformità all'originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale.

La trasmissione degli atti digitali degli ausiliari del giudice

A partire **dal 1° dicembre 2020**, la trasmissione degli atti digitali, redatti secondo gli **standard tecnici** previsti per il processo tributario telematico, da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori è effettuata **tramite il S.I.Gi.T.** (art. 7).

La trasmissione del fascicolo processuale o di suoi singoli atti

La trasmissione del fascicolo processuale informatico **tra le Commissioni Tributarie** avviene tramite S.I.Gi.T., mentre la trasmissione del fascicolo

informatico o di suoi singoli atti, in ogni stato e grado del giudizio, **tra organi giurisdizionali diversi** (ad esempio verso la Corte di Cassazione) avviene con modalità telematiche stabilite con apposite convenzioni stipulate dal Dipartimento delle Finanze (art. 8).

L'adeguamento periodico delle regole tecniche

Viene previsto che le specifiche tecnico-operative

siano oggetto di aggiornamento con cadenza almeno biennale affinché ne sia realizzato l'adeguamento all'evoluzione tecnologica (articolo 9).

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle finanze, D.M. 06/11/2020 (in corso di pubblicazione in G.U.)

Fisco

Dopo il decreto del MEF

Le regole sul rifiuto delle fatture PA lasciano ancora irrisolti alcuni problemi

di Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista, Rappresentante ANTI alla CFE

Le regole per il rifiuto delle fatture ricevute dalla pubblica amministrazione lasciano insoluti due problemi rilevanti: il ritardo nei pagamenti della PA e l'impossibilità di rifiutare una e-fattura tra soggetti passivi. Nella fatturazione B2B può succedere di tutto: qualunque soggetto d'imposta può ricevere fatture che non lo riguardano, fatture non modificabili e di cui bisogna stare attenti a non esercitare nessun tipo di detrazione. Per queste fatture o per quelle errate per eccesso l'Agenzia delle Entrate afferma che il destinatario deve prendere contatto con l'emittente del documento sbagliato, con mezzi tradizionali: "non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI". Al momento il problema è solo accantonato, ma non può essere dimenticato.

Il D.M. n. 132 del 24 agosto 2020 del Ministero dell'Economia e delle finanze (la cui pubblicazione è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 ottobre) ha definito le regole relative al **rifiuto delle fatture** ricevute dalla **pubblica amministrazione**, individuando le causali specifiche.

Leggi anche e-fatture alla PA: quali sono le cause per il rifiuto

Parleremo più avanti di questo provvedimento, che risolve un problema sicuramente di minor rilievo rispetto a quelli che rimangono **insoluti**:

- il drammatico ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione;
- la possibilità di rifiutare una fattura elettronica tra soggetti passivi (cd. B2B).

I ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione

In un momento di crisi economica conseguente alla pandemia - o che era già esistente ed è stata solo enfatizzata da questa emergenza - il tema del finanziamento delle imprese assume un rilievo di grande significato. L'introduzione della fattura elettronica verso la pubblica amministrazione (cd. **B2G**) è stata attuata in due tempi, il 6 giugno 2014 e il 31 marzo 2015, quindi ben prima del gennaio 2019, non tanto allo scopo di introdurre uno strumento di controllo dell'evasione da parte dei fornitori - non dimentichiamo che in questo ambito opera, all'incirca dallo stesso periodo, il sistema dello split payment, cioè del pagamento dell'imposta all'erario da parte dell'ente e non del fornitore - quanto di consentire al Tesoro dello Stato di rilevare il debito delle amministrazioni, sia centrali che periferiche.

Questo scopo non è però completamente raggiunto per le prestazioni di servizio, in quanto la nostra legge IVA, da sempre, prevede che l'effettuazione dell'operazione non avvenga con la regola generale della direttiva (e delle imposte dirette) di ultimazione del

servizio, ma con il pagamento o la fatturazione. E non pochi uffici pubblici invitano i loro fornitori a non fatturare sino a quando non riceveranno un avviso da parte dell'ente, così che questi debiti non vengano rilevati.

La **stima dei debiti della pubblica amministrazione** è stata recentemente aggiornata in circa **venti miliardi** di euro, che i provvedimenti dell'emergenza hanno cercato di ridurre sensibilmente, mediante un primo stanziamento di 12 miliardi di euro, che gli enti dovevano chiedere al Tesoro, ma che è andato a buon fine solo per 2 miliardi. Peggio ancora con il secondo stanziamento, che è stato utilizzato solo per 110 milioni.

L'impossibilità di rifiuto delle fatture B2B

Il decreto citato all'inizio nasce da una delega: l'art. 15-bis, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (legge 17 dicembre 2018, n. 136), attraverso l'inserimento della lettera g -ter) all'art. 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha specificato che occorre definire le **cause** che consentono alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di **rifiutare** le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di **"armonizzare"** tali modalità con le regole tecniche del processo di **fatturazione elettronica tra privati**".

L'ultima parte posta tra virgolette era stata salutata come auspicio di una normativa per il rifiuto delle fatture B2B, ma nulla è stato fatto in questo ambito. Se il decreto avesse unificato le disposizioni per tutte le fatture elettroniche, avrebbe dovuto eliminare il rifiuto per le fatture B2G.

Nelle fatture elettroniche tra privati può quindi succedere di tutto, e quindi qualunque soggetto d'imposta può ricevere fatture che non lo riguardano, fatture non modificabili e di cui bisogna stare attenti - con gli automatismi previsti dal 1° gennaio 2021 per le bozze dei registri e delle liquidazioni - a non esercitare

nessun tipo di detrazione.

Le FAQ dell'Agenzia delle Entrate prendono posizione su queste fatture o su quelle errate per eccesso (quelle errate per difetto hanno lo specifico rimedio dell'autofattura-denuncia), affermando che il destinatario deve prendere contatto con l'emittente del documento sbagliato, con mezzi tradizionali. Nella n° 18 troviamo questa regola "comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI".

Il problema è al momento accantonato, ma non può essere dimenticato.

Il rifiuto delle fatture della pubblica amministrazione

Arriviamo così al provvedimento che ha dato lo spunto per queste riflessioni.

Anteriormente, la pubblica amministrazione era legittimata a respingere le fatture, senza dare nessuna motivazione formale. Anche se di regola c'era un contatto con il fornitore per spiegarli il motivo del rifiuto.

I dati relativi all'entità di questo fenomeno sono riportati nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2019: le fatture della pubblica amministrazione rifiutate nel 2018 sono state 1.458.819 (4,9%

di quelle emesse) e nei primi sette mesi del 2019 sono cresciute al 6%.

Con le nuove disposizioni è innanzitutto fissato il principio che il **rifiuto** deve formare **oggetto di una comunicazione elettronica standardizzata**, e che può essere disposto per un **numero limitato di causali**:

- operazione estranea al rapporto con il destinatario
- omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), salvi i casi di esonero;
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 o codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo di medicinali da riportare in fattura;
- omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Il fornitore può **evitare il rifiuto** con una nota di variazione, così afferma il decreto, anche se questo rimedio rende le **cose più complicate**: alla fine si emettono **tre documenti** (fattura, nota di variazione, altra fattura), con tre distinte numerazioni, mentre la fattura respinta può essere riproposta con lo stesso numero.

Fisco

Dichiarazioni fiscali 2020

Superammortamento: come compilare il modello Redditi SC 2020

di Paolo Parisi - Avvocato Tributarista e societario in Trento e Bologna, di Paola Mazza - Dottore commercialista in Napoli

Il decreto Crescita 2019 ha reintrodotto il superammortamento, che consiste nella maggiorazione, con riferimento esclusivo alle quote di ammortamento e ai canoni di leasing, del 30% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi. Nel modello Redditi SC 2020 l'agevolazione va indicata tra le variazioni in diminuzione e, al rigo RF35, vanno indicati due codici diversi a seconda del periodo in cui è avvenuto l'investimento: diventa pertanto fondamentale saper individuare la data in cui questo si considera effettuato. Da segnalare: nessun meccanismo di recapture qualora il bene venga ceduto prima della completa fruizione dell'agevolazione, irrilevanza fiscale ai fini dell'IRAP e dell'applicazione degli ISA, possibilità di "recuperare" l'importo non dedotto nel periodo di competenza.

L'art. 1 del decreto Crescita 2019 (D.L. 30 aprile 2019, n. 34) ha reintrodotto l'agevolazione concernente la maggiorazione del 30% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, TUIR. L'agevolazione vale esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. **superammortamento**) con una limitazione sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.

Chi può beneficiare del super ammortamento?

L'ambito soggettivo di applicazione del beneficio comprende:

- gli esercenti **arti e professioni**;
- tutti i titolari di **reddito d'impresa** che esercitano l'attività in forma individuale o collettiva, compresi gli enti non commerciali (relativamente all'attività commerciale esercitata) e i soggetti non residenti nel territorio dello Stato (per le stabili organizzazioni situate nel territorio stesso).

Non rileva il regime contabile (ordinario o semplificato) adottato.

Chi ne è escluso?

Non possono fruire della maggiorazione i contribuenti che applicano il regime forfetario.

Quando devono essere stati effettuati gli investimenti?

L'agevolazione si applica agli investimenti effettuati **dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019**, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che:

- entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Quali investimenti sono esclusi?

Restano esclusi gli investimenti effettuati nel periodo **dal 1° gennaio al 31 marzo 2019**, tranne che nel caso in cui per gli stessi:

- sia stato accettato dal fornitore l'ordine;
- sia stato pagato dall'acquirente almeno il 20% del prezzo entro il 31 dicembre 2018.

Quali regole si applicano?

L'agevolazione resta temporanea e per l'imputazione temporale degli investimenti si applicano le regole generali della competenza previste dall'art. 109, commi 1 e 2, TUIR.

Il super ammortamento è irrilevante ai fini IRAP e ISA

Il super ammortamento non produce effetti ai fini dell'IRAP, neanche per i soggetti che determinano il valore della produzione secondo i criteri stabiliti per le imposte sui redditi.

Le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono, inoltre, effetti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i quali nei modelli ISA 2020 è richiesta l'indicazione separata della maggiorazione delle quote di ammortamento in esame.

Attenzione

Non assumendo la natura di aiuto di Stato, l'incentivo è **cumulabile** con altre misure, salvo che le norme disciplinanti tali misure non dispongano diversamente.

Per i beni strumentali nuovi il cui **costo unitario** non sia superiore a 516,46 euro, la maggiorazione del 40% non influisce su tale limite e, anche qualora lo stesso sia superato per effetto della maggiorazione, resta possibile effettuare la deduzione integrale del costo nell'esercizio.

La maggiorazione del 30% si applica anche per i canoni di **leasing**, distribuendo proporzionalmente il maggior valore sulla quota capitale dei canoni e sul

riscatto. In particolare, il maggior valore imputato:

- ai canoni, è deducibile lungo la durata “fiscale” del contratto di leasing (metà del periodo di ammortamento del bene); nel caso di durata contrattuale maggiore della durata fiscale, il maggior valore imputabile ai canoni va ripartito lungo la durata contrattuale;
- al prezzo di riscatto, è recuperato attraverso la procedura di ammortamento, una volta esercitata l’opzione finale di acquisto.

In caso di locazione finanziaria, quindi, il beneficio è distribuito in un arco temporale generalmente inferiore rispetto all’ipotesi dell’acquisto diretto del bene.

I beni sono agevolati **indipendentemente** dall’ubicazione delle strutture aziendali cui sono destinati, assumendo rilevanza soltanto la circostanza che i relativi ammortamenti concorrano alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia.

Come individuare il momento di effettuazione dell’investimento

Assume ancora una volta estrema rilevanza l’individuazione del momento in cui l’investimento si considera effettuato in base all’art. 109, commi 1 e 2 TUIR:

- per i **beni mobili** le spese si considerano, pertanto, sostenute alla data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, mentre non sono rilevanti eventuali patti di riserva della proprietà fino al pagamento dell’ultima rata di prezzo;
- per l’**appalto a terzi** le spese si considerano sostenute dal committente alla data di ultimazione della prestazione o in quella in cui avviene il collaudo con esito positivo (se previsto).
- per le **opere e servizi** in cui sono previsti stati di avanzamento dei lavori si fa riferimento alla data in cui l’opera o parte di essa viene verificata e accettata dal committente;
- per i **lavori eseguiti in economia** rilevano i costi sostenuti per l’investimento. Se i lavori sono iniziati in periodi precedenti, la maggiorazione spetta limitatamente ai costi sostenuti nel periodo agevolato, anche se gli stessi lavori risultano ultimati dopo la scadenza dell’agevolazione stessa.

Non assumono rilevanza la data di trasmissione dell’ordine di acquisto o l’eventuale pagamento di acconti né il momento di entrata in funzione del bene. Quest’ultimo condiziona, tuttavia, l’inizio dell’ammortamento e,

quindi, della fruizione dell’agevolazione.

Recapture

Nessun meccanismo di recapture qualora il bene venga ceduto prima della completa fruizione dell’agevolazione, nel qual caso il beneficio viene interrotto e non spetta neanche al cessionario, che acquista un bene “usato”.

La stessa regola si applica anche in caso di cessione del contratto di leasing e di mancato esercizio dell’opzione finale di acquisto. Nell’esercizio di cessione la maggiorazione è determinata secondo il criterio *pro-rata temporis*.

Qualora in un periodo d’imposta “si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d’imposta successivi”.

Pertanto, la quota di maggiorazione non indicata, anche parzialmente, nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di competenza (ad esempio, in **Redditi 2019**) **non può essere dedotta** nelle dichiarazioni relative ai periodi successivi (ad esempio in **Redditi 2020**).

Tale regola si applica anche agli esercenti arti e professioni, che deducono gli ammortamenti e i canoni di leasing in base al principio di competenza.

Attenzione

È possibile “recuperare” l’importo non dedotto nel periodo di competenza presentando una dichiarazione integrativa “a favore” entro l’anno successivo o un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

Come compilare il modello Redditi 2020

Nella dichiarazione dei redditi **modello Redditi SC 2020** l’agevolazione deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione:

- al **rigo RF55** con il codice **79** il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, TUIR, effettuati: **dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019**, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione che è maggiorato del 30%;

RF55	Altre variazioni in diminuzione	1 79	2			3	4			5	6				
		7	8			9	10			11	12				
		13	14			15	16			17	18				
		19	20			21	22			23	24				
		25	26			27	28			29	30				
		31	32			33	34			35	36				
		37	38			39	40			41	42				
		43	44			45	46			47	48				
		49	50			51	52			53	54				
														55	,00

- al **rigo RF55** con il codice **57** il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, TUIR, effettuati: **dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**, ovvero

entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione che è maggiorato del 30%.

RF55	Altre variazioni in diminuzione	1 57	2			3	4			5	6				
		7	8			9	10			11	12				
		13	14			15	16			17	18				
		19	20			21	22			23	24				
		25	26			27	28			29	30				
		31	32			33	34			35	36				
		37	38			39	40			41	42				
		43	44			45	46			47	48				
		49	50			51	52			53	54				
														55	,00

Fisco

Dopo il decreto Ristori

Contributi a fondo perduto per un miliardo di euro accreditati a 211.000 imprese

Sono stati inviati i mandati di pagamento riguardanti i contributi a fondo perduto del decreto Ristori per un importo totale di 964,8 milioni di euro a favore delle 211.488 imprese più colpite dalle misure di contenimento della seconda ondata dell'epidemia Covid-19. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 7 novembre 2020. Ai contribuenti non sarà richiesto alcun adempimento: vedranno accreditarsi le somme maggiorate direttamente sul conto corrente indicato nella domanda relativa al primo contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio.

Con comunicato stampa del 7 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha resi noti i primi bonifici dei **contributi a fondo perduto** previsti dal decreto Ristori.

Leggi anche [Ristori a fondo perduto: partiti i primi bonifici](#)

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate **Ernesto Maria Ruffini** ha dato disposizione alle proprie strutture operative di inviare i mandati di pagamento per un importo totale di 964,8 milioni di euro a favore delle 211.488 imprese più colpite dalle misure di contenimento della seconda ondata dell'epidemia Covid-19.

È stato possibile erogare i contributi in soli nove giorni dall'emanazione del **decreto Ristori**, grazie alla procedura informatica gestita dal partner tecnologico Sogei.

Non sarà richiesto alcun adempimento ai contribuenti coinvolti, che vedranno accreditarsi le somme maggiorate **direttamente sul conto corrente** indicato nella domanda relativa al primo contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio.

I beneficiari degli indennizzi

A ricevere i contributi sono 154.000 bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti per un importo di oltre 726 milioni di euro e 25.000 operatori dell'ospitalità per 106 milioni di euro.

Inoltre, vi sono circa 9.000 beneficiari che operano nelle attività sportive e di intrattenimento e nel trasporto. Tra le altre attività con più erogazioni spiccano quelle artistiche (2.935), quelle di supporto alle imprese (1.482) e quelle professionali (1.206).

Con riferimento ai territori sono 32.000 i beneficiari con sede nel territorio della Lombardia, più di 20.000 nel Lazio, 17.000 circa in quattro regioni Veneto,

Campania, Toscana ed Emilia Romagna.

Circa 13.000 in Sicilia e Puglia, oltre 5.000 in Calabria e Marche.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 07/11/2020](#)

Lavoro e Previdenza

Rapporto annuale INPS

Pensione di garanzia e valorizzazione della formazione: le proposte per i giovani

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Introdurre una pensione di garanzia per i giovani, le cui carriere risultano sempre più precarie e discontinue, sia in termini di un importo minimo di pensione, sia prevedendo meccanismi di copertura dei "buchi contributivi" dovuti a carriere instabili e lavori discontinui. Prevedere, in aggiunta, la possibilità di valorizzare gratuitamente i periodi formativi ai fini pensionistici, restituendo alla formazione un ruolo preponderante e caratterizzante per tutte le fasi della vita. Sono alcune delle proposte avanzate dal Presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, nella Relazione annuale in occasione della presentazione del XIX Rapporto annuale dell'Istituto.

Nel dibattito in corso sul come riformare in senso evolutivo e, auspicabilmente duraturo, il **sistema previdenziale** si inseriscono le riflessioni e le proposte avanzate dal Presidente dell'INPS, **Pasquale Tridico**, nella Relazione annuale in occasione della presentazione del **XIX Rapporto annuale** dell'Istituto.

Al di là delle diverse opzioni, apparse nel dibattito attuale per lo scenario **post-quota 100**, che vedono da una parte il ritorno a quote fisse ("quota 41" oppure "quota 102"), e dall'altra l'uscita anticipata per i "misti" con penalizzazioni dipendenti dalla distanza rispetto ai 67 anni, l'obiettivo dichiarato è quello di fornire ulteriori ipotesi ragionate, al fine di mitigare le criticità presenti nel nostro sistema pensionistico nella struttura attuale.

Sistema contributivo: le criticità da superare

Si evidenzia in primo luogo per i **contributivi puri** con **retribuzioni basse** un problema di sbarramento all'accesso dovuto al mancato raggiungimento del cosiddetto importo soglia.

Sono poi penalizzati i soggetti la cui vita lavorativa è stata caratterizzata da bassi salari e **carriere discontinue**. In questo caso, il cosiddetto **tasso di sostituzione** (ovvero il rapporto tra la prima rata di pensione e l'ultima retribuzione mensile) rischia di essere estremamente basso in molti casi. In riferimento a quest'ultimo punto, l'auspicio del legislatore era quello di supplire a un basso tasso di sostituzione tramite la **previdenza complementare**. Questo strumento, però, rimarca Tridico, ha conosciuto uno scarso successo, anche in virtù del fatto che esso è particolarmente favorevole per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato già, di fatto, favoriti rispetto ai soggetti con carriere discontinue dal sistema di previdenza obbligatoria.

Conseguita la sostenibilità economica del sistema pensionistico si sono cioè palesati **deficit di sostenibilità sociale** che si acquiscono allorquando il tasso di crescita dell'economia non risulti particolarmente elevato

dal momento che il montante contributivo è rivalutatosi secondo l'andamento quinquennale del PIL.

Si rimarca ancora come l'aumento del **requisito di accesso** alla **pensione anticipata** indipendente dall'età, a causa dell'incremento della speranza di vita rende, in prospettiva, desueta questa forma di pensionamento. E, soprattutto, i **coefficienti di trasformazione**, basandosi sull'aspettativa di vita media, non riflettono l'aspettativa di vita individuale che può essere, ad esempio, minore per quei lavoratori che compiono lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista fisico. L'**aspettativa di vita** infatti è un valore calcolato per età media, uguale per tutti, ma è evidente che le condizioni sociali, lavorative e specifiche di ogni lavoratore influiscono sull'aspettativa di vita di ciascuno in modo differenziato.

Spesa previdenziale e spesa assistenziale

Si sottolinea in primo luogo l'opportunità di distinguere sia dal punto di vista contabile che di trasparenza la spesa previdenziale da quella assistenziale.

In base ai dati INPS relativi alle prestazioni erogate dall'Istituto, la **spesa per pensioni**, al netto della invalidità, è pari al **16,1%** del **prodotto interno lordo**. Tralasciando il fatto che una parte della spesa viene recuperata tramite imposte sul reddito, per un ammontare pari a 53 mld annui, va però specificato che una parte di questa spesa è ascrivibile alla **componente GIAS** (gestione interventi assistenziali), che soltanto in parte va a pagare effettivamente le pensioni. Una quota consistente della componente GIAS è invece destinata a coprire altre categorie di interventi, di natura assistenziale e, per questo, non legata a quei fenomeni che influiscono sugli equilibri dei conti previdenziali, quali l'andamento demografico, la struttura del mercato del lavoro e la dinamica della contribuzione previdenziale. Questa componente è pari, all'incirca, al **3,4% del PIL**. Sebbene non si possa ascrivere, quindi, come detto, tutta la componente GIAS a prestazioni

assistenziali, è doveroso sottolineare che, **al netto della componente GIAS**, il rapporto tra spesa puramente previdenziale e il PIL è pari al **12,7%**.

Va ricordato a tal proposito come il tema sia oggetto di attenzione nell'ambito del confronto in corso tra Governo e Sindacati e come la legge di Bilancio 2020 abbia previsto la istituzione di una specifica **Commissione tecnica di studio** sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali.

Correttivi al sistema contributivo

Si sottolinea poi la necessità di introdurre una **pensione di garanzia per i giovani**, le cui carriere risultano sempre più precarie e discontinue, sia in termini di un importo minimo di pensione che prevedendo meccanismi di copertura dei "buchi contributivi" dovuti a carriere instabili e lavori discontinui, ferma la necessità di disincentivare eventuali comportamenti opportunistici.

Potrebbe prevedersi, in aggiunta, la possibilità di valorizzare gratuitamente i **periodi formativi** ai fini pensionistici. Si potrebbe, inoltre, pensare di integrare il montante contributivo ragionando non sulla valorizzazione dei periodi non lavorati, ma sull'entità della contribuzione (attraverso coefficienti incrementali alla fine della vita lavorativa, se il soggetto sia al di sotto di una determinata soglia di pensione teorica; ciò equivarrebbe comunque ad inserire un minimo).

Importante è ritenuto poi un rilancio delle **pensioni complementari** anche attraverso l'offerta di strumenti offerti da soggetti pubblici.

Leggi anche HYPERLINK "<https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/11/04/fondo-pensione-pubblico-soppressione-fondiinps>" Un nuovo fondo pensione pubblico dopo la soppressione di FondiInps?

Sempre in materia di contributivo si suggerisce di rendere più generosi gli **"sconti contributivi"** previsti per le **lavoratrici madri**, anche al fine di incentivare la natalità. Il sistema in questione potrebbe, altresì, prevedere un set di **coefficienti di trasformazione** fissato al conseguimento dei **60 anni di età**. Infatti,

se si considera che la revisione dei coefficienti e della speranza di vita, nell'attuale sistema, è dinamica, cioè soggetta a revisioni ogni due anni, si rischia di allontanare continuamente l'età pensionabile e/o di abbassare la rata di pensione alla fine della carriera lavorativa. Per attenuare questa doppia condizionalità, si potrebbe invece pensare di bloccare, da una certa età, i valori di aspettativa di vita di ogni coorte.

Flessibilità in uscita

Last but not least vi è il tema delle flessibilità in uscita in relazione al quale l'INPS suggerisce di valutare non solo una riduzione dell'età di accesso, ma anche l'attribuzione di un coefficiente più favorevole per i **lavoratori impegnati in attività usuranti o gravose**.

Un'ulteriore ipotesi di flessibilità, opzionale, potrebbe consistere in un modello che divida la **quota di pensione** in una **parte retributiva** e una **contributiva**. A 62 anni, con 20 anni di contributi e un importo soglia che non comporti integrazioni, prosegue Tridico, si potrebbe ottenere un anticipo pensionistico calcolato soltanto sulla parte contributiva. La parte retributiva, invece, potrebbe rendersi accessibile a partire dai 67 anni di età (con la possibilità di prevedere finanche una anticipazione della parte retributiva, da scontare successivamente sulla pensione piena).

Interessante spunto di riflessione è legato poi al legame tra pensione e ciclo di vita nelle fasi formazione, lavoro e riposo. Sommarariamente, oggi, i primi venti anni di vita sono dedicati alla formazione, i successivi quaranta/quarantadue al lavoro e i successivi venti alla pensione. È auspicabile che già nell'immediato futuro la **formazione** possa avere un ruolo preponderante e caratterizzare tutte le fasi della vita. Ad esempio, si potrebbe immaginare che la formazione iniziale occupi all'incirca i primi trent'anni della vita di un individuo. Successivamente, per altri trent'anni, il soggetto potrebbe essere impegnato, sì, nel lavoro, ma anche nella prosecuzione della propria formazione. Infine, gli ultimi trenta potrebbero essere dedicati ad un pensionamento di lavoro e formazione (cd. active ageing). Ciò creerebbe notevoli vantaggi sui **guadagni di produttività** e, di conseguenza, sull'ampliamento della base contributiva a parità di lavoro, è la considerazione di sintesi.

Lavoro e Previdenza

In attesa della pubblicazione in G.U.

Cassa integrazione. Platea dei lavoratori e termini di invio: le novità del decreto Ristori bis

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro

In arrivo due importanti novità per la Cassa integrazione con causale COVID-19. A prevederle è il decreto Ristori bis, approvato dal Consiglio dei Ministri e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto legge estende, infatti, il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche ai lavoratori in forza al 29 ottobre 2020. Un'altra modifica riguarda la rimessione nei termini prevista dal decreto Ristori. La nuova formulazione prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Il nuovo decreto-legge cd. **Ristori bis**, approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì 6 novembre 2020, prevede ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a seguito delle ultime misure restrittive previste dal DPCM 3 novembre 2020.

Tra le novità previste, il decreto legge in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale apporta alcune modifiche ai nuovi trattamenti di integrazione salariale introdotti dal decreto Ristori, in particolare dall'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

6 settimane aggiuntive del decreto Ristori

L'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - ricordiamo - ha previsto un nuovo periodo di 6 settimane di trattamenti di **Cassa integrazione ordinaria**, **Assegno ordinario** e **Cassa integrazione in deroga** di lavoro con causale COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica.

Leggi anche Cassa integrazione: proroga di 6 settimane fino al 31 gennaio 2021

Le 6 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il **16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021** e costituiscono la **durata massima** che può essere richiesta con causale COVID-19 nel predetto arco temporale.

Qualora per tale periodo fossero già stati richiesti ed autorizzati periodi d'integrazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020 con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), laddove collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, l'imputazione verrà attribuita alle nuove 6 settimane, con conseguente contrazione del periodo totale.

Le novità del decreto Ristori bis

Ampliata la platea dei lavoratori beneficiari

La prima modifica apportata dal decreto-legge Ristori bis approvato venerdì scorso riguarda la **platea dei lavoratori** destinatari dei trattamenti d'integrazione salariale.

E' stato infatti introdotto un nuovo comma 8-bis all'art. 12 del D.L. n. 137/2020 che prevede il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei **lavoratori in forza** alla data di entrata in vigore del decreto-legge Ristori, ossia il 29 ottobre 2020. Dunque, sono destinatari delle prestazioni di integrazione salariale i lavoratori in forza al 29 ottobre 2020. Si estende così anche agli **assunti dopo il 13 luglio 2020** la possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19.

Rimessione nei termini

Un'altra modifica riguarda la rimessione nei termini prevista dall'articolo 12, comma 7 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020). Il predetto comma è stato interamente sostituito.

La nuova formulazione prevede la **proroga al 15 novembre 2020** dei termini decadenziali di **invio delle domande** di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, e di **trasmissione dei dati** necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. Una modifica molto opportuna: avevamo segnalato la **discrasia della precedente previsione** che, di fatto, non determinava effettive ricadute sui destinatari lasciando aperte situazioni che invece dovevano essere sistemate in quanto annunciate dalla circolare INPS n. 115/2020.

Leggi anche Cassa integrazione: nuova rimessione in

termini per le domande

Il provvedimento adottato venerdì scorso, con le modifiche introdotte, pone rimedio alla carenza delle rimesse previste dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 ed anticipate dalla citata circolare INPS n. 115/2020.

L'articolo 3 del D.L. n. 125/2020 aveva infatti disposto il differimento al **31 ottobre 2020** dei termini fissati dai commi 9 e 10 del D.L. n. 104/2020. Tuttavia, nelle remissioni di cui al citato articolo 3 del D.L. n. 125/2020 non risultavano comprese tutte le scadenze fissate per fine settembre 2020.

Su tutte, quelle relative alle domande di accesso ai trattamenti il cui periodo di riduzione o sospensione

dell'orario di lavoro aveva avuto inizio nel mese di agosto 2020.

Tali domande dovevano essere **presentate entro fine settembre** ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 104/2020 e non ai sensi dei commi 9 o 10 del medesimo provvedimento.

La nuova remissione nei termini **sposta al 15 novembre 2020** tutti i termini decadenziali di invio sia delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 che quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano **tra il 1° e il 30 settembre 2020**.

Lavoro e Previdenza

Calcola il risparmio

Io Lavoro e Incentivo occupazione giovani: quanto risparmia il datore di lavoro?

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

I datori di lavoro privati che assumono stabilmente giovani possono accedere cumulativamente agli incentivi contributivi per l'assunzione di under 35 e all'Incentivo Lavoro (IO Lavoro). Il primo è un bonus strutturale triennale, il secondo è applicabile, salvo ulteriori interventi legislativi, alle sole assunzioni effettuate nel 2020. L'incentivo IO Lavoro, che è stato recentemente finanziato con fondi variabili in base alla regione presso cui è ubicata la sede di lavoro, si applica in misura residuale rispetto all'Incentivo per l'occupazione stabile dei giovani e soltanto per i primi 12 mesi di rapporto di lavoro. Quanto possono risparmiare i datori di lavoro?

Chi

Incentivo Lavoro (IO Lavoro)

Con la circolare INPS n. 124 del 2020 è divenuto operativo l'**Incentivo Lavoro (IO Lavoro)** che, per espressa previsione di legge è cumulabile, ricorrendone i relativi requisiti, con l'incentivo all'**occupazione giovanile** stabile introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Il beneficio spetta per l'**assunzione** di un **disoccupato** che non abbia avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.

Possono richiedere il beneficio i **datori di lavoro privati** che assumono nuovo personale sul territorio nel periodo tra il **1° gennaio e il 31 dicembre 2020**.

Il personale da assumere deve possedere le seguenti caratteristiche:

- **età** compresa **tra i 16 anni e 24 anni**;
- **25 anni** e oltre, **senza impiego** regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

L'incentivo è applicabile alle assunzioni o **trasformazioni** effettuate dai datori di lavoro privati con **contratto a tempo indeterminato**, anche a scopo di somministrazione, compresi i contratti di **apprendistato professionalizzante**.

Sono **esclusi** i contratti di **lavoro domestico, occasionale o intermittente** nonché i contratti di apprendistato di primo e terzo livello.

Incentivo Occupazione giovanile stabile

L'esonero contributivo triennale è a disposizione dei datori di lavoro privati che assumono **giovani under 35** che non sono mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La misura trova applicazione per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di **operai, impiegati o quadri** e che può essere riconosciuta a tutti i **datori di lavoro privati**.

Restano esclusi dal beneficio i **rapporti di apprendistato** e i **contratti di lavoro domestico**, in relazione

ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Attenzione

A partire dall'**annualità 2021**, invece, il limite anagrafico per accedere all'esonero in trattazione sarà strutturalmente individuato nei **30 anni di età**.

Cosa

Incentivo Lavoro (IO Lavoro)

L'incentivo consiste nell'**esonero totale** dei **contributi previdenziali a carico del datore di lavoro** per un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione (o trasformazione) nel **limite massimo di 8.060 euro** su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

Sono **esclusi** dall'agevolazione:

- i **premi** e contributi dovuti all'**INAIL**;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei **trattamenti di fine rapporto** di cui all'articolo 2120 del codice civile" di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il contributo, ove dovuto, ai **Fondi di solidarietà** di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148;
- il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei **Fondi interprofessionali per la formazione continua** istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- le **contribuzioni** che **non hanno natura previdenziale** e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Il beneficio è riservato all'assunzione di **persone disoccupate** tramite:

- **contratto a tempo indeterminato**, anche a scopo di

somministrazione

- contratto di **apprendistato professionalizzante**
- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per **soci lavoratori di cooperative**.

L'incentivo è riconosciuto anche per l'attivazione di contratti di lavoro **a tempo parziale** e per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

L'utilizzo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il mese di febbraio 2022.

Incentivo Occupazione giovanile stabile

La misura dell'incentivo Occupazione giovanile stabile è pari al **50 %** dei **complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel **limite massimo di 3.000 euro** su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

La durata del beneficio è pari a **36 mesi** a partire dalla data di assunzione.

Se l'**assunzione a tempo indeterminato** interviene entro 6 mesi dall'acquisizione del **titolo di studio** e riguarda un giovane che, abbia svolto presso il medesimo datore di lavoro **attività di alternanza scuola-lavoro** o **periodi di apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, l'esonero è elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per 36 mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

Come

Incentivo O Lavoro (IO Lavoro)

Per l'ammissione al beneficio, il datore di lavoro deve presentare **domanda all'INPS** mediante l'apposita procedura telematica.

Le aziende potranno ricevere l'incentivo, pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui.

Attenzione

Il beneficio è applicabile ai **lavoratori già in forza** e cumulabile con altri sgravi in corso di fruizione.

Incentivo occupazione giovanile stabile

Per la fruizione del beneficio **non è richiesta** la presentazione di **alcuna istanza**. Lo sgravio può essere direttamente esposto nella **denuncia contributiva mensile**.

Quando

Incentivo O Lavoro (IO Lavoro)

Il beneficio è riservato ai datori di lavoro privati che assumono nuovo personale sul territorio nel periodo **tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020**.

Entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione INPS, il datore di lavoro dovrà effettuare l'assunzione e, successivamente, confermare la prenotazione del bonus.

Incentivo Occupazione Giovanile Stabile

Il regime di agevolazione è stato introdotto in **misura strutturale**.

Calcola il risparmio

Ipotesi di assunzione di operaio under 35 azienda artigiana

Prendiamo in esame il caso di un'**azienda artigiana** che applica il CCNL di settore e ha in forza un **operaio** inquadrato al **livello 3**. La **retribuzione** di base è pari a **1.476,25 euro**. La **contribuzione** ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di **398 euro**. Nel caso in cui il lavoratore abbia **meno di 35 anni di età** e sia assunto per la prima volta a tempo indeterminato, l'onere contributivo è ridotto a 148 euro.

Stante la disponibilità delle risorse stanziate, il datore di lavoro può, inoltre, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell'incentivo **IO Lavoro**, per un ammontare mensile pari a 148 euro.

Risparmio%

Dai dati esposti nell'esempio di calcolo, è possibile evincere che, su un arco temporale di osservazione pari al triennio, l'applicazione dell'Incentivo IO Lavoro ai rapporti di lavoro in corso presso le **Regioni del Mezzogiorno** consente di abbattere il **costo del lavoro totale** nella **misura del 7%**. L'applicazione, invece, del solo sgravio Occupazione giovanile stabile, garantisce un risparmio in termini di onere contributivo pari al 13%. La cumulabilità dei due incentivi consente di ottenere un risparmio complessivo che arriva fino al 17%.

	Nessun incentivo	Occupazione giovani	Io lavoro	Occ. giovani + Io lavoro
Retribuzione lorda mensile erogata triennio	57.564	57.564	57.564	57.564
Contribuzione INPS I anno	5.174	1.923	0	0

Contribuzione INPS II anno	5.174	1.923	5.174	1.293
Contribuzione INPS III anno	5.174	1.923	5.174	1.293
Contribuzione IN- AIL triennio	3.471	3.471	3.471	3.471
Totale costo del lavoro mensile	76.557	66.804	71.383	63.621
RISPARMIO	-	13%	7%	17%

Finanziamenti

Come ripartire: calcola il risparmio

Resto al Sud: quanto conviene avviare una nuova impresa o un'attività professionale?

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

L'avvio di nuove attività imprenditoriali e libero professionali nelle regioni del Sud e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia da parte di soggetti al di sotto dei 46 anni può essere finanziato con la misura Resto al Sud. Ammesse anche le imprese già attive purché costituite dopo il 21 giugno 2017. L'intervento finanziario copre il 100% delle spese ammissibili e si articola in un contributo a fondo perduto e in un finanziamento bancario agevolato. Per le imprese esercitate in forma individuale, ciascun soggetto può ricevere fino a 60.000 euro, mentre per le società l'importo massimo dell'agevolazione erogabile per ciascun socio è di 50.000 euro, nel limite complessivo di 200.000 euro. Quanto si risparmia?

Chi

Possono accedere agli incentivi di Resto al Sud i soggetti che, alla data di presentazione della domanda:

- hanno età compresa tra **18 anni** (già compiuti) e **45 anni** (ovvero 46 anni non ancora compiuti);

Fino al **31 dicembre 2020**, le domande possono essere presentate anche da soggetti che rispettavano il requisito dell'età (tra i 18 e i 45 anni) al 1° gennaio 2019 (dal 1° gennaio 2021 il requisito anagrafico deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda).

Non ci sono limiti di età per i 24 Comuni compresi nelle aree del cratere sismico del Centro Italia nei quali più del 50% degli edifici è stato dichiarato inagibile.

- sono **residenti nelle regioni** Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o nei comuni delle regioni del **cratere sismico** di Lazio, Marche ed Umbria al momento della presentazione della domanda (o che si impegnano a trasferire la residenza entro 60 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria);

- **non sono titolari di altre attività d'impresa** in esercizio alla data del **21 giugno 2017**;

- non risultano già beneficiari, nell'ultimo triennio, di altre agevolazioni a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità;

- **non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato** per tutta la durata del finanziamento;

- per i **liberi professionisti: non risultano titolari**, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, di **partita IVA** associata ad un codice ATECO identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche, a quello corrispondente all'attività oggetto domanda di ammissione alle agevolazioni.

Sono ammessi sia gli iscritti in ordini o collegi professionali che gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi disciplinate della l. n. 4/2013.

Le richieste di finanziamento possono essere presentate

da soggetti che risultano essere costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro 60 giorni (o 120 se i soggetti sono residenti all'estero) dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria della domanda nelle seguenti forme giuridiche:

a) **impresa individuale**;

b) **società**, incluse le società **cooperative** (comprese quelle sociali) e le **società tra professionisti**.

Le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. Questi soci, tuttavia, non possono beneficiare delle agevolazioni.

La costituzione nelle forme di cui alle lettere a) e b) non è obbligatoria per le attività libero professionali svolte in forma individuale, per le quali è richiesta unicamente la partita IVA nonché, qualora prevista, l'iscrizione agli ordini professionali.

Cosa

Sono finanziati i **progetti imprenditoriali** relativi a:

- attività produttive nei settori **industria, artigianato**, trasformazione dei **prodotti agricoli**, pesca e acquacoltura;
- fornitura di **servizi alle imprese** e alle persone;
- **turismo**;
- **attività libero professionali** (sia in forma individuale che societaria).

Attenzione

Sono **escluse** le attività agricole e il commercio (ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa).

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese funzionali all'attività finanziata sostenute per:

- **opere edili** relative a interventi di ristrutturazione e/o

manutenzione straordinaria connessa all'attività del soggetto beneficiario, nel limite massimo del 30% del programma di spesa;

- **macchinari, impianti ed attrezzature** nuovi di fabbrica;

- **programmi informatici** e servizi per le tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

- spese relative al **capitale circolante** inerente allo svolgimento dell'attività d'impresa, nella misura massima del 20% del programma di spesa (spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata).

Attenzione

Per le imprese costituite sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda, mentre per i team di persone sono ammissibili le spese sostenute dopo la costituzione dell'impresa/società.

Come

Il sostegno finanziario copre il 100% delle spese ammissibili e consiste:

- per il **50%** in un **contributo a fondo perduto**;
- per il **50%** in un finanziamento concesso da una banca aderente alla convenzione tra Invitalia e ABI, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI. Il **finanziamento bancario** deve essere restituito in 8 anni e beneficia di un contributo in conto interessi che copre integralmente gli interessi del finanziamento.

Nel caso di **imprese esercitate in forma individuale**,

ciascun soggetto richiedente può ricevere fino a un massimo di 60.000 euro.

Nel caso di **società**, è possibile richiedere fino a 50.000 euro per ogni socio, fino a un massimo di 200.000 euro.

Quando

Le domande possono essere presentate **esclusivamente online**, attraverso la piattaforma web di **Invitalia** e vengono valutate in ordine cronologico di arrivo in due fasi:

- la prima serve a verificare il **possesso dei requisiti**;
- la seconda prende in esame le **competenze dei soci** e la **fattibilità** economico-finanziaria del **progetto**.

Tutti i componenti del team imprenditoriale, inoltre, devono sostenere un colloquio con gli esperti di Invitalia (nella sede di Roma o via Skype). Se anche un solo socio non partecipa al colloquio, la domanda viene respinta.

Calcola il risparmio

IPOTESI IMPRESA ESERCITATA IN FORMA INDIVIDUALE

Risparmio %

Si ipotizzi che un soggetto under 46 avvii un'impresa nella regione **Puglia** e sostenga **spese per 70.000 euro**. Presentando domanda di agevolazione a valere sulla misura Resto al Sud, è possibile richiedere fino a un **massimo di 60.000 euro**, di cui:

- euro 30.000 (50%) come contributo a fondo perduto;
- euro 30.000 (50%) come finanziamento bancario agevolato.

Non considerando il risparmio sugli interessi del finanziamento (interamente a carico di Invitalia), il risparmio corrisponde al contributo a fondo perduto ottenuto.

Costi sostenuti	Contributo a fondo perduto	% di risparmio
70.000 euro	30.000 euro	42,86%

IPOTESI SOCIETÀ COSTITUITA DA 3 SOGGETTI
Risparmio %

Si ipotizzi che 3 soggetti under 46 avviano uno **studio associato** nella regione **Campania** e sostengano spese per **180.000 euro**.

Presentando domanda di agevolazione a valere sulla misura Resto al Sud, è possibile richiedere **150.000 euro** (50.000 euro per ogni soggetto), di cui:

- euro 75.000 (50%) come contributo a fondo perduto;
- euro 75.000 (50%) come finanziamento bancario agevolato.

Non considerando il risparmio sugli interessi del finanziamento (interamente a carico di Invitalia), il risparmio corrisponde al contributo a fondo perduto ottenuto.

Costi sostenuti	Contributo a fondo perduto	% di risparmio
180.000 euro	75.000 euro	41,67%

IPOTESI SOCIETÀ COSTITUITA DA 5 SOGGETTI
Risparmio %

Si ipotizzi che 5 soggetti under 46 avviano un'impresa

nella regione **Sicilia** e sostengano spese per **260.000 euro**.

Presentando domanda di agevolazione a valere sulla

misura Resto al Sud, è possibile richiedere **massimo 200.000 euro**, di cui:

- euro 100.000 (50%) come contributo a fondo perduto;
- euro 100.000 (50%) come finanziamento bancario agevolato.

Non considerando il risparmio sugli interessi del finanziamento (interamente a carico di Invitalia), il risparmio corrisponde al contributo a fondo perduto ottenuto.

Costi sostenuti	Contributo a fondo perduto	% di risparmio
260.000 euro	100.000 euro	38,46%

Impresa

Per la continuità aziendale

Controllo di gestione e crisi da Covid-19 : qual è il ruolo del CFO

di Ing. Carmine Scoglio - Vice Presidente ANDAF

Come può il controllo di gestione garantire la continuità aziendale in un contesto di elevatissima incertezza? E qual è il ruolo del CFO nell'implementazione delle nuove soluzioni tecnologiche? Se ne parlerà nel corso del V Forum Controllo di gestione, organizzato in live streaming da Wolters Kluwer in collaborazione con ANDAF, in programma l'11 novembre 2020. Sarà la trasformazione digitale, se ben attuata, a supportare l'impresa nel mantenimento della sua capacità di produrre valore, fornendo la base per un controllo di gestione in grado di produrre attendibili proiezioni economiche e finanziarie in questa nuova sfida causata dal Covid.

La diffusione generalizzata del contagio da nuovo Coronavirus sul territorio mondiale sta comportando gravi riflessi negativi a livello macroeconomico e conseguentemente anche sull'economia delle singole imprese.

Tutto ciò si sta traducendo in carenze di liquidità con conseguenti difficoltà delle imprese ad onorare gli impegni assunti, soprattutto per quelle di medio-piccole dimensioni. Ma non è tutto!

Impatto della crisi da Covid-19 sulle imprese

Tale contesto sfavorevole, acuito peraltro dall'incertezza e dall'impossibilità di fare previsioni sull'andamento del contagio, può addirittura arrivare ad incidere direttamente sulla capacità dell'impresa di generare valore e quindi di continuare ad operare in condizioni di normale funzionamento (c.d. **Going Concern**).

Tanto è vero che il Governo è intervenuto in favore delle imprese concedendo una **deroga temporanea** al presupposto della **continuità aziendale** per la redazione dei **bilanci 2020** come disciplinato dall'art. 7 del D.L. n. 23/2020, fermo restando che il perdurare dell'emergenza e delle sue negative conseguenze economiche sul sistema delle imprese rende ormai evidente come tali significativi effetti impatteranno anche buona parte del 2021, ponendo una seria e urgente esigenza di allungamento dei tempi di applicazione di tale norma.

Nuove esigenze del CFO

È evidente che in questo contesto le scelte finalizzate alla gestione delle criticità attuali e del prossimo futuro non si sottraggono dalle analisi tipiche del CFO. Chiaramente tanto più è imprevedibile la situazione, tanto più i modelli macro e micro-economici di analisi e valutazione prospettica dei diversi settori di business si dimostrano ormai inefficaci a leggere il divenire con metriche e parametri evidentemente superati e, tanto più, sono evidenti le difficoltà che questa figura

incontra nel garantire un **efficace presidio** dei **processi di pianificazione, budgeting e di reporting**, con inevitabile approssimazione della qualità delle informazioni rese al vertice aziendale.

Così, dinanzi ad una situazione grave e incerta come quella legata all'emergenza in corso, il CFO dovrà farsi trovare pronto ed essere in grado di gestire la **variabilità degli scenari** che possono mutare rapidamente per fornire informazioni al management, vertice *in primis*, utili ai fini decisionali e, molto banalmente, per valutare costantemente i presupposti della continuità aziendale.

Ruolo del controllo di gestione

È quindi assolutamente fondamentale il contributo offerto dal **controllo di gestione** nel produrre puntuali **proiezioni economiche, patrimoniali e finanziarie**, ma anche previsioni su aspetti molti più ampi della **performance** aziendale, apporto imprescindibile e più che mai non sostituibile dall'analisi per indici di bilancio, tenendo sempre più al centro di ogni analisi l'elemento della valutazione dei rischi, fattore che proprio di fronte alla pandemia in atto, ha mostrato tutta la fragilità dei modelli di *risk management* attualmente utilizzati.

Obiettivi del CFO

Pertanto, in tale contesto, il CFO sarà chiamato a garantire una **corretta pianificazione finanziaria** con previsioni attendibili sui **flussi di cassa nel breve e medio periodo** e potrà farsi carico di promuovere azioni funzionali al miglioramento di quest'ultimi così come all'ottimizzazione degli **investimenti** e della **struttura finanziaria** dell'impresa. Ma questo non basta.

Il CFO dovrà presidiare adeguatamente, tra le altre cose, il **controllo dei costi** e dei **margini** generati da ogni cliente / mercato (valutando all'occorrenza metodologie di *accounting* più evolute basate sulle attività)

e garantire un controllo sui principali **processi aziendali**, sulla corretta **pianificazione** della produzione e del personale.

L'impresa oggi deve più che mai essere capace di rispondere **rapidissimamente** e in modo adattivo alla mutevolezza del contesto attuale per sopravvivere e sviluppare un vantaggio competitivo, dovrà essere **resiliente**.

E così l'impresa resiliente sarà quella flessibile, predisposta al cambiamento e alla diversificazione non correlata della propria produzione (fino alla riconversione produttiva), fondata sulle competenze e sull'*engagement* delle proprie risorse umane, fortemente capace di guardare ad un futuro imprevedibile definendo rapidamente un modello di business vincente e sostenibile, ponendo quindi una particolare attenzione ai fattori ambientali, sociali e di buona *governance* (ESG).

Strumenti, soluzioni tecnologiche e sistemi digitali personalizzati

Tutti questi temi esaltano l'importanza del **controllo di gestione** e implicano chiaramente l'assoluta necessità per l'impresa (non solo quindi per il Finance) di dotarsi di **adeguate tecnologie**, di cambiare la logica dell'approccio uscendo dall'area di comfort e aprendosi al rischio ed alla sostenibilità.

Questa considerazione è ancor più vera in un contesto caratterizzato da forte imprevedibilità essendo indispensabile investire in **strumenti, soluzioni**

tecnologiche e **sistemi digitali** evoluti, ben misurati ("tailored") sulle reali esigenze dell'azienda, che consentano la **misurazione quantitativa** delle **operazioni**, dei **processi** e dei **risultati** aziendali e permettano quindi un'attenta attività di pianificazione con evidenti ricadute positive in termini tanto strategici quanto competitivi.

CFO leader del cambiamento

E anche in tale ambito il **CFO** potrà farsi parte attiva del **processo di cambiamento** aziendale assumendo il ruolo di leader non solo della **trasformazione digitale** ma anche del cambio di passo nel controllo superando analisi ormai obsolete.

Solo grazie al contributo insostituibile del CFO l'impresa che attraversa i giorni dell'era Covid 19 costituirà le condizioni indispensabili per sopravvivere, mantenendo o acquisendo la capacità di adattamento a tale situazione di crisi generalizzata, così da essere pronta - ove se ne creino i presupposti - a trasformare la minaccia in opportunità, al fine di consolidare e rafforzare la propria capacità competitiva.

Il Forum è organizzato in collaborazione con **Experta Controllo di Gestione**, il nuovo modulo di **One FISCALE** che ti fornisce contenuti, tool, report, checklist e molto altro per gestire al meglio tutte le fasi del controllo di gestione aziendale.

Chiedi subito la prova gratuita di 30 giorni [QUI](#).

Impresa

Eventuale responsabilità penale

Esportatore autorizzato: attenzione a come si rilascia l'attestazione di origine delle merci

di Massimo Fabio, di Aurora Marrocco - Studio Associato, KPMG - Trade & Customs services

In arrivo nuovi adempimenti per le imprese italiane che esportano. A partire dal 1° febbraio 2021 dovranno gestire l'attestazione dell'origine preferenziale delle merci in via autonoma, senza più avvalersi di certificati previdimati. Dovranno, quindi, ottenere la qualifica di esportatore autorizzato/registrato per poter gestire in autonomia tutte le esportazioni preferenziali e per far sì che i clienti esteri abbiano il dazio agevolato. Per proseguire in questa direzione, occorrerà prevedere una procedura interna con la quale organizzare la gestione delle attestazioni di preferenza in totale sicurezza: un'errata attestazione di origine conduce ad una responsabilità penale per il rappresentante legale della società, con evidenti riflessi sulla operatività aziendale.

Dal 31 gennaio 2021, gli **esportatori italiani** non potranno più avvalersi di certificati di origine previdimati e dovranno onorare gli adempimenti legati alla **attestazione dell'origine preferenziale in via autonoma**. Ciò comporta la necessità di impostare una procedura interna per governare le modalità con le quali si dichiara l'origine preferenziale per cogliere a destinazione un trattamento tariffario agevolato.

E' quanto emerge dalla circolare n. 42/2020 con la quale l'Agenzia delle Dogane ha prorogato al 31 gennaio 2021 l'applicazione delle disposizioni contenute nella nota prot. n. 91956/RU del 26 luglio 2019 relative alle procedure per il rilascio dei certificati previdimati EUR1, EURMED e ATR, tenuto conto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale.

Si tratta in realtà di un'ulteriore proroga concessa dall'Agenzia rispetto a quanto già concesso con le circolari n. 21/D e n. 16/D del 2020, con le quali si era ritenuto necessario prorogare le procedure per il rilascio rispettivamente al 31 ottobre 2020 e 21 luglio 2020.

Nella prospettiva di **semplificare gli adempimenti per gli operatori**, l'Agenzia delle Dogane è in procinto di sviluppare una procedura per la **digitalizzazione** del processo di richiesta dei certificati, tramite il **portale AIDA**, che consentirà di acquisire i dati utili alla compilazione dei certificati direttamente dalla dichiarazione doganale di esportazione di riferimento.

Tanto premesso, l'Agenzia delle Dogane ha più volte evidenziato che - al fine di evitare il ricorso alla procedura per le richieste dei certificati di origine in occasione di ogni spedizione - potrà essere utile per le aziende richiedere l'autorizzazione per agire come esportatori autorizzati, al fine di poter apporre le dichiarazioni di preferenza direttamente sulle fatture di cessione all'esportazione.

Vale ricordare che la **dichiarazione di origine** può essere direttamente apposta su **fattura**, a seconda delle disposizioni contenute negli accordi preferenziali:

- da operatori qualificati come **“esportatore autorizzato”**;
- da operatori qualificati come **“esportatore registrato”** al sistema REX (come negli accordi UE-Canada ed UE-Giappone);
- da **qualsiasi esportatore** ancorché non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore totale **non superi 6.000 euro**.

Vantaggi per le imprese

In un **mercato internazionale** che si prospetta sempre più competitivo sarà dunque necessario considerare l'opportunità di qualificare l'azienda come **esportatore autorizzato/registrato** per poter gestire in autonomia tutte le esportazioni preferenziali cogliendo il vantaggio di concedere ai clienti esteri il **dazio agevolato**. Per proseguire in questa direzione, ogni operatore dovrà effettuare un percorso per la **implementazione** di una **procedura interna** con la quale organizzare la gestione delle attestazioni di preferenza in totale sicurezza.

Vale, infatti, ricordare che una **errata attestazione di origine** conduce ad una **responsabilità penale** per il rappresentante legale della società con evidenti riflessi sulla operatività aziendale.

Come assumere la qualifica di operatore autorizzato/registrato

In prospettiva del 31 gennaio 2021, l'attività da svolgere per assumere la qualifica di operatore autorizzato/registrato si articola come segue:

- identificazione di tutti i **codici di classificazione doganale** coinvolti nelle attività di produzione e commercializzazione (Materie prime, semilavorati e prodotti finiti);

- acquisizione delle **dichiarazioni di origine** da tutti i fornitori nazionali ed unionali per ogni approvvigionamento di componenti, e materie prime necessarie per la realizzazione dei prodotti finiti destinati ad essere riesportati;
- valutazione della rilevanza delle operazioni eseguite nel nostro paese per verificare che siano “sufficienti” per l’ottenimento della origine preferenziale;
- disamina delle specifiche **regole di origine** applicabili con riferimento ad ogni **singolo codice di classificazione** per ciascun accordo preferenziale, tenendo conto anche delle implicazioni legate alle diverse tipologie di cumulo (bilaterale, diagonale, ecc.);
- definizione di un **modello di delivery** che consenta, sull’esito di tutta la procedura descritta, di attestare correttamente in fattura l’origine preferenziale per le

esportazioni a destino di paesi accordatari;

- condivisione con l’Autorità doganale nel processo per il riconoscimento della qualifica di esportatore autorizzato/registrato.

Una volta avviata la procedura, sarà onere della società tenere aggiornato il modello di delivery seguendo la ordinaria evoluzione degli accordi tra UE e paesi terzi.

La **corretta gestione della preferenza** - soprattutto in un mercato globale sempre più competitivo per la costante espansione di nuovi attori che, da paesi in via di sviluppo, si propongono in diversificati settori di business, con prodotti a più basso valore rispetto agli standard comunitari - potrà offrire alle **aziende italiane** l’opportunità di rendere in ogni caso estremamente **competitivi i prodotti nazionali**.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.